



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

On.le Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
P.zza della Repubblica
00185 ROMA

On.le Sig.Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi

Oggetto: **trasmissione delle controdeduzioni rassegnate dal Consiglio dell'ODCEC di Brindisi al ricorso contro la delibera di esclusione dalla procedura elettorale della lista i Ragionieri con il motto "UNITI PER CRESCERE".**

Con riferimento al ricorso presentato dal Dr. Falconieri ed altri, contro il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti in persona del Presidente p.t. per l'annullamento:

- del verbale della riunione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi tenutosi in data 15 ottobre 2012 nella parte in cui è stata deliberata l'esclusione della lista ragionieri con il motto "UNITI PER CRESCERE" dalle liste in competizione per l'elezione del nuovo Consiglio in carica dal 01 gennaio 2013 al 31 ottobre 2016;
- della delibera di esclusione, ove esistente, di estremi sconosciuti;



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

- del verbale n.09 del 29 ottobre 2012, nella parte in cui viene ratificata l'esclusione della lista candidati ragionieri *“UNITI PER CRESCERE”* e viene respinta la proposta del Consigliere D'Andria di ammettere alle elezioni tutte le liste in attesa della definizione di eventuali ricorsi pendenti;
- di ogni altro atto comunque commesso, presupposto o consequenziale;

si producono le seguenti note difensive, autorizzate dal Consiglio con delibera del 05/10/12 (**Cfr.All.1**), corredate da idonea documentazione probatoria, al fine di confutare le infondate ed illegittime argomentazioni dei ricorrenti.

Ante omnia si osserva che il ricorso concerne soltanto la parte in cui è stata deliberata l'esclusione della lista Ragionieri per l'elezione del nuovo Consiglio, per cui l'esclusione della lista dei Ragionieri Candidati al Collegio dei Revisori contrassegnata con il n.2, deve ormai intendersi pacificamente e definitivamente accettata, poiché non impugnata espressamente.

Si eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso ove pervenuto a Codesto Consiglio Nazionale, oltre il termine di 15 giorni dalla data del 15/10/2012 in cui è stata adottata la delibera di esclusione della lista dei Candidati ragionieri al Consiglio con il motto *“UNITI PER CRESCERE”*.

Quanto al merito, si osserva che i ricorrenti esordiscono citando solo una parte di quanto contenuto **nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti del 28.09.2012, prot.1018**, - che non a caso non risulta allegato al ricorso -, per l'elezione del



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Collegio dei Revisori e del nuovo Consiglio dell'Ordine, approvato dal Consiglio di Brindisi nella riunione del 25 settembre 2012 (Cfr.All.2).

I ricorrenti omettono, infatti, di riportare che:

omissis

“Una lista di dottori commercialisti ed una lista di ragionieri commercialisti possono essere fra loro collegate. L'eventuale collegamento deve essere annotato in entrambe le liste collegate”.

Ed ancora, ***“La sottoscrizione delle liste da parte dei proponenti avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2, che fanno parte integrante del regolamento elettorale.***

Le sottoscrizioni dovranno essere apposte in calce alle liste e, qualora non corredate dalla copia di un valido documento di riconoscimento, dovranno essere autenticate dal segretario o dal Vice Presidente nel giorno 9 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00”.

omissis

“La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine”.

Di conseguenza, il Consiglio si è limitato soltanto a prendere atto che le sottoscrizioni delle liste dei candidati ragionieri al Consiglio e dei candidati ragionieri al Collegio dei Revisori, da parte dei proponenti, non sono avvenute nel rispetto dei contenuti dei modelli C2 facenti parte integrante del regolamento elettorale.

Da siffatta evidente violazione è scaturita l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine,



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

riportato sia nel verbale del 15 ottobre 2012, che nel verbale della riunione del 29 ottobre 2012, entrambi sottoscritti da tutti i presenti.

Ciò è confermato nello stesso ricorso al quale risultano allegati soltanto modelli C2, previsti per l'indicazione dei candidati ragionieri alla carica di consiglieri dell'ODCEC di Brindisi, **in bianco, senza alcuna indicazione dei nominativi dei candidati.**

Anche agli atti depositati presso l'Ordine, entro le ore 18 del 15 ottobre 2012, non risulta allegato alcun modello C2 contenente i nominativi dei candidati ragionieri al Consiglio.

A pag.8, i ricorrenti affermano che *“non può essere certamente una metodologia di stampa a condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi”*.

“ Ne consegue che ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l'apposizione del motto e/o contrassegno della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato”.

La questione è, al contrario di quanto i ricorrenti vogliono far credere, di natura sostanziale.

Innanzitutto i modelli A2 e C2 hanno finalità differenti.

Infatti, il mod.A2, come ben evidenziato nel regolamento elettorale e nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale, deve essere compilato, anche su singolo foglio, per la **presentazione** delle candidature alla segreteria dell'ordine.

Il mod.C2, deve essere compilato contenendo su un unico foglio la indicazione dei Candidati ragionieri al Consiglio ed i nominativi dei sottoscrittori.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Non si tratta di distinzione di poco conto.

Infatti la previsione regolamentare che obbliga alla compilazione su un unico foglio (Mod.C2) dei nominativi dei candidati al consiglio e dei nominativi dei sottoscrittori proponenti unitamente, per questi ultimi, alle proprie firme apposte in calce, **ha la finalità di garantire che le sottoscrizioni apposte debbano riferirsi proprio alla lista contenente quei candidati indicati sul modello e non già ad altri.**

I fogli staccati, e quindi facilmente sostituibili, riferiti a modelli diversi rispetto al Mod.C2, potevano, infatti, essere facilmente utilizzati per convincere i sottoscrittori a firmare liste con una composizione di candidati diversa rispetto a quella definitiva della lista.

Con riferimento alla pretesa della sufficienza del motto e/o contrassegno Uniti per Crescere per assicurare la riconoscibilità della lista, si osserva che in risposta ai quesiti in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini, il Consiglio Nazionale, in data 12 ottobre 2012, al quesito n. 5, si è così pronunciato: “ *la norma non sembra porre alcuna limitazione in merito all'uso dello stesso motto o contrassegno da parte delle due liste, in quanto **è l'indicazione del candidato Presidente e del candidato Vice Presidente a garantire la riconoscibilità della lista**”.*

* * *

Inoltre, dal riscontro dei documenti allegati al ricorso in particolare elenco e firma di n.50 sottoscrittori in totale, considerando che la sottoscrizione di SCEU' Tommaso, candidato nella lista “ Uniti per Costruire” deve considerarsi invalida ai sensi dell'art. 8 del regolamento elettorale e n.40 dichiarazioni sostitutive di atto di



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

notorietà, rese il 24 ottobre 2012 ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, **risulta che la maggioranza delle sottoscrizioni con specifico riferimento all'elenco dei candidati ragionieri al Consiglio indicati nel ricorso, sono state autenticate dal Vice Presidente.**

Si osserva che le sottoscrizioni riferite alla lista suddetta non possono essere state effettuate certamente in data 9 ottobre 2012, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, così come previsto dall'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. Infatti, se fossero state raccolte il 9 ottobre 2012 avrebbe dovuto figurare nella lista dei candidati ragionieri anche la sig.ra ROLLI Roberta che aveva sottoscritto la accettazione della Candidatura al Consiglio e fino al giorno 11 ottobre 2012 figurava ancora nell'elenco dei candidati al n.5, ancorchè su modello A2 anziché C2 ed in cui, peraltro, non è indicato alcun collegamento con la lista dottori **(Cfr. All.3).**

Infatti, la stessa rag.Rolli aveva inviato la dichiarazione con cui ritirava la propria candidatura nella lista con candidato Vice Presidente Falconieri soltanto in data 11-12 ottobre 2012 mediante due fax e mail indirizzati all'Ordine e al candidato Vice Presidente Falconieri **(All.n.4)**, poiché aveva constatato che, contrariamente a quanto Le era stato in precedenza prospettato, la lista dei ragionieri al Consiglio *"UNITI PER CRESCERE"* aveva deciso, nella riunione dell'11 ottobre 2012 presso la sede dell'Ordine, di non effettuare il collegamento con alcuna lista dei dottori.

Pertanto, se le sottoscrizioni sono state raccolte e, in quanto prive del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, autenticate dal Vice Presidente in giorni diversi dalla data del 9 ottobre 2012, stabilita



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, o comunque successivi alla data di comunicazione del 11-12 ottobre 2012 di rinuncia della rag. Roberta Rolli a fare parte della Lista “*UNITI PER CRESCERE*” dei candidati ragionieri al Consiglio, per cui risulterebbero apposte con riferimento a quella che appare essere l'ultima e definitiva composizione della lista, senza la presenza della Rolli, **le stesse sono nulle in quanto autenticate da soggetto ormai privo di legittimazione e vanno defalcate dal numero complessivo di sottoscrizioni raccolte.**

Come si evince dalla stessa documentazione (fogli con le sottoscrizioni) allegata al ricorso, risultano autenticate da soggetto privo di legittimazione ben 31 sottoscrizioni, **di cui 22 da riferirsi ai sottoscrittori che hanno reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**

Di conseguenza, pur omettendo di considerare solo per un attimo che le stesse sottoscrizioni non risultano apposte nel modello C2 -assente sia nel ricorso che negli stessi documenti presentati alla segreteria dell'ordine il 15 ottobre 2012, termine ultimo di presentazione delle Liste- in calce alle liste dei candidati ragionieri al Consiglio, come peraltro confermato da controparte nel ricorso e dagli stessi sottoscrittori con le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.47 DPR L.445/2000, **è di tutta evidenza che non è stato raggiunto il numero minimo delle 30 sottoscrizioni necessarie per l'ammissione alla procedura elettorale.**

Infatti, defalcando da n.50 sottoscrizioni complessive almeno le 22 sottoscrizioni apposte certamente dopo l'11 e 12 ottobre 2012, con



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

riferimento alla Lista definitiva che non riportava più il nominativo della Rolli Roberta tra i candidati ragionieri al Consiglio, si ottiene un numero di sottoscrizioni valide pari a 28, quindi inferiore alle 30 sottoscrizioni previste dal regolamento e necessarie per l'ammissibilità delle liste ragionieri alla competizione elettorale.

Quanto contenuto a pag.9 del ricorso ove si afferma che *“gli odierni istanti si sono raggruppati nella lista dei candidati ragionieri con il motto “UNITI PER CRESCERE”, collegata alla lista dei Dottori Commercialisti contraddistinta dallo stesso motto e si sono adoperati per la raccolta delle firme necessarie ad ammettere la suddetta lista alle elezioni”*, non risponde al vero, quanto meno con riferimento alla sequenza temporale della raccolta delle sottoscrizioni.

Infatti il suddetto collegamento è avvenuto soltanto dopo il giorno 11-12 ottobre 2012, data dell'incontro in cui i ragionieri candidati al Consiglio avevano deliberato di non collegarsi con alcuna lista dottori. Ciò è confermato dalla originaria lista A2, in cui non è indicato alcun collegamento (Cfr. ante All.n.3).

* * *

Quanto, poi, all'eccezione contenuta a pag.4 che il *“Mod.C1 (!?) (forse C2) è stato stampato in formato A4 con la conseguenza che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su un foglio diverso (SIC!) da quello su cui occorreva mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica), consentendo così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento e di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

sottoscrivere”, si osserva e deduce che l'eccezione è priva di fondamento per i seguenti motivi:

1) in data 15 ottobre 2012, subito dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste previste per le ore 18, su richiesta del Vice Presidente Falconieri e del Consigliere D'Andria, veniva effettuata la verifica delle formalità di ammissibilità o esclusione delle liste ai sensi dell'art.8, terzo comma e dell'art.9, 3°comma, del regolamento elettorale.

Si constatava che le sottoscrizioni per la presentazione dei candidati ragionieri al Consiglio e al Collegio dei Revisori risultavano apposte su fogli privi dell'elenco dei candidati e che vi era un solo elenco dei candidati, peraltro sul modello A2, anziché tanti elenchi sul modello C2 (o almeno A2) quanti erano i fogli contenenti le sottoscrizioni!

In sostanza se quanto affermato dai ricorrenti fosse stato vero, ad ogni foglio di sottoscrizione dovevano essere allegati altrettanti elenchi dei candidati al Consiglio, anziché un solo elenco peraltro sul modello A2. Pertanto l'affermazione secondo cui la pagina contenente la lista dei candidati era unita per il tramite di una spilletta metallica al foglio su cui occorreva mettere le firma, anche per siffatto motivo, è destituita di qualsivoglia fondamento.

2) Dall'esame degli originali depositati presso la sede dell'Ordine è stata verificata la mancanza di fori negli stessi fogli e ciò è una ulteriore circostanza, ancorchè non determinante, che smentisce quanto affermato dai ricorrenti circa la esistenza della congiunzione fisica dei fogli diversi al momento della sottoscrizione.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

3) I sottoscrittori non potevano avere piena consapevolezza della composizione della lista, allegata al ricorso su modello A2 priva del nominativo della Rolli, quantomeno il giorno 9 ottobre, data in cui la rag. Rolli figurava ancora tra i candidati al Consiglio, avendo comunicato la rinuncia alla candidatura soltanto il giorno 11 e 12 ottobre 2012, dopo l'incontro delle liste dei ragionieri candidati al Consiglio e al Collegio dei Revisori, avvenuto presso la sede dell'Ordine alle ore 12 del giorno 11 ottobre 2012, in cui veniva deciso di non effettuare alcun collegamento con qualsivoglia lista dei dottori.

Ne consegue che le sottoscrizioni raccolte con riferimento alla lista ragionieri riportata soltanto sul Mod.A2, in cui non figurava più la candidatura della Rolli, sono state autenticate dal VicePresidente dopo il 9 ottobre 2012, certamente dopo l'11 e 12 ottobre 2012, giorni in cui la rag. Rolli comunicava la rinuncia alla candidatura nella lista “*UNITI PER CRESCERE*” dei candidati ragionieri al Consiglio e, comunque, dopo aver compilato una nuova e diversa lista, mediante la eliminazione del nominativo della Rolli Roberta.

Pertanto, come innanzi osservato ed eccepito, le sottoscrizioni sono da considerarsi invalide poiché autenticate da soggetto ormai privo di legittimazione.

Infatti, delle due l'una. Se si danno per buone le sottoscrizioni raccolte ed autenticate dal Vice Presidente il 9 ottobre 2012, le liste dei candidati, ancorchè su fogli separati e non conformi alle indicazioni regolamentari, che comunque avrebbero dovuto essere quantomeno depositate unitamente ai fogli contenenti le sottoscrizioni, dovevano necessariamente contenere anche il nominativo della candidata rag.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Rolli Roberta che non aveva ancora comunicato la rinuncia alla candidatura.

Se si danno per buone le sottoscrizioni raccolte ed autenticate dal Vice Presidente dopo l'11 e 12 ottobre 2012 giorni della comunicazione della rinuncia alla candidatura di Roberta Rolli nella lista ragioneiri al Consiglio, sottoponendo ai sottoscrittori una nuova e diversa lista senza il nominativo della stessa rag.Rolli, **ciascuna sottoscrizione deve considerarsi tamquam non esset, poiché autenticata da soggetto privo di qualsivoglia legittimazione.**

Per quanto sopra illustrato ed eccepito, appare, quindi, priva di alcun pregio giuridico la affermazione di controparte alle pagine 8 e 9, secondo cui *“Ne consegue che ove il riferimento alla lista indicata emerga dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante l'apposizione del motto della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato”*.

Quanto alle 40 autodichiarazioni rese dai sottoscrittori, si rileva che nel reclamo sono anche allegati, al n.3, gli elenchi delle sottoscrizioni da cui risulta che n.31 sono state autenticate dal Vice Presidente e n.22 riguardano nominativi che hanno dichiarato ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 *“di aver sottoscritto la pagina indicando la lista dei ragioneiri dopo aver preso visione dell'elenco candidati alla stessa abbinati nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo spilletta metallica”* (Cfr.All.5).

Per cui, si ribadisce che, se le sottoscrizioni sono state apposte il 9 ottobre, unico giorno in cui il Vice Presidente era stato a ciò



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

autorizzato dal Consiglio, doveva ancora figurare nella lista il nominativo della rag. Roberta Rolli.

Se, invece, sono state apposte successivamente e comunque dopo l'11 e 12 ottobre 2012, giorni delle comunicazioni di rinuncia della rag. Roberta Rolli a fare parte della lista dei candidati ragionieri con il motto *“UNITI PER CRESCERE”*, le sottoscrizioni sono invalide perchè autenticate da soggetto ormai privo di legittimazione ed il numero scende sotto la soglia minima prevista per l'ammissione della lista alla competizione elettorale.

* * *

Con riferimento all'affermazione, contenuta a pag.5 del ricorso, secondo la quale *“i voti favorevoli all'annullamento sono stati resi dai Consiglieri contestualmente candidati nella lista avversaria e che avevano, quindi, un interesse personale confliggente con l'esercizio, in quel momento, di un potere terzo e imparziale”*, si osserva che i consiglieri che hanno approvato la delibera di esclusione delle liste dei ragionieri candidati sia al Consiglio che al Collegio dei Revisori, sono candidati nella lista dei dottori ed hanno esercitato il diritto di voto legittimamente in ossequio alle norme contenute nel comma 3 dell'art.8 e nel comma 3 dell'art.9 del regolamento elettorale approvato con decreto 7 agosto 2012 dal Ministro della Giustizia.

* * *

La affermazioni contenute a pag.6 del ricorso, secondo le quali *“l'esigenza di ratificare la scelta di escludere la lista dei candidati ragionieri contraddistinta dal motto “UNITI PER CRESCERE”, infatti, derivava dal fatto che la stessa era stata deliberata in assenza*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

di formale Convocazione del Consiglio con specifica indicazione dell'ordine del giorno”, vanno confutate per i seguenti motivi.

La verifica immediata, subito dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste, sull'ammissibilità delle stesse era stata esplicitamente richiesta sia dal Vice Presidente Falconieri, che si era premurato di dare lettura dell'art.9, comma 3, del citato regolamento elettorale, che dal Consigliere D'Andria.

Siffatta circostanza non è stata affatto smentita.

Si fa doverosamente osservare che, anche computando altri due voti in aggiunta ai tre voti contrari alla proposta di esclusione, si sarebbe tutt'al più giunti al pareggio dei voti, tenuto conto dell'astensione del Consigliere D'Andria. In tal caso la delibera di esclusione sarebbe stata comunque approvata con il voto decisivo del Presidente, che in caso di parità vale doppio (Cfr.art.13, comma 3, del D.Lgs.139/2005).

Ciò che sfugge ai ricorrenti, ma non potrà sfuggire all'On.Consiglio Nazionale adito, è che in data 29.10.2012 si è proceduto alla ratifica del verbale del 15 ottobre 2012 apportando la rettifica nella parte relativa alla votazione per l'esclusione della lista n.1 dei candidati ragionieri al Consiglio col motto “*UNITI PER CRESCERE*” e anche l'esclusione della lista revisori contrassegnata dal n.2, in cui risultano cinque voti favorevoli per l'annullamento e quattro (anziché tre) per il non annullamento, data l'astensione del Consigliere D'Andria.

E' sfuggito, altresì, che in data 29/10/2012, come riportato nel relativo verbale, risulta di meridiana evidenza che il Presidente ha messo nuovamente ai voti la proposta di esclusione dalla procedura elettorale



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

delle liste n.1 “*Candidati Ragionieri al Consiglio*” e n.2 “*Candidati Revisori*”.

Sulla proposta del Presidente, come risulta dal verbale della riunione sottoscritto da tutti i presenti, hanno espresso voto favorevole quattro consiglieri ed hanno espresso voto contrario tre consiglieri, con l'astensione del Consigliere Lisco (**Cfr.All.6 e 7**).

Pertanto, anche se in composizione diversa rispetto alla riunione del 15 ottobre 2012, il Consiglio ha nuovamente preso atto dell'esistenza delle violazioni delle previsioni regolamentari previste dal terzo comma dell'art.8 ed ha confermato la esclusione delle liste n.1 dei candidati Ragionieri al Consiglio e n.2 dei candidati ragionieri al Collegio dei Revisori.

* * *

Quanto, infine, alla violazione dell'obbligo di astensione, evidenziato dai ricorrenti a pag.11 del reclamo, si osserva che il richiamo sia all'art.51 del D.Lgs. 139//2005, sia all'art.51 del c.p.c. è del tutto inconferente.

Infatti il primo si riferisce al procedimento disciplinare, il secondo all'astensione del giudice e per situazioni ben diverse.

Nel caso de quo, in ossequio al brocardo “*uti lex voluit dixit, uti noluit tacuit*”, il Consiglio dell'ordine ha soltanto applicato le disposizioni contenute nel regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 7 agosto 2012 al solo fine di garantire l'interesse generale alla trasparenza, al rispetto delle norme ed alla correttezza del procedimento elettorale.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Infatti, se il Legislatore o il Ministro della Giustizia avessero voluto escludere dalla votazione in subiecta materia i consiglieri candidati, l'avrebbe certamente previsto.

Se non si fossero riscontrate le evidenti violazioni delle disposizioni regolamentari che hanno portato alla inevitabile esclusione delle liste dei candidati ragionieri al Consiglio e dei candidati ragionieri al Collegio dei Revisori, contrassegnate rispettivamente con il n.1 e n.2, il Consiglio non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ammetterle alla competizione elettorale.

* * *

E' superfluo rammentare che il nostro Ordine è costituito da professionisti ed il principio cardine che deve regolare lo svolgimento dell'attività istituzionale è il rispetto della legalità, mediante l'osservanza rigorosa delle norme e dei regolamenti.

In un momento storico in cui si reclama da più parti, compreso il Consiglio Nazionale, la prioritaria affermazione dei principi etici, della legalità e della trasparenza, non può in alcun modo censurarsi il comportamento del Consiglio dell'ODCEC di Brindisi che, nel pronunciarsi sulla esclusione delle liste candidati ragionieri al Consiglio e al Collegio dei Revisori, ha doverosamente fatto buon governo delle norme di diritto, così come previste dall'ordinamento professionale (D.Lgs.139/05) e dal regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 07 agosto 2012.

Per quanto innanzi dedotto, eccepito e documentato, si chiede a Codesto On.Consiglio Nazionale, respinte le infondate ed illegittime



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

argomentazioni di controparte, di rigettare il ricorso del dr. Flavio Falconieri ed altri, confermando la esclusione delle liste ragionieri al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dal procedimento elettorale.

Si chiede l'audizione personale.

Salvezze illimitate

* * *

Si allegano in copia:

- 1) delibera riunione consiliare del 05 novembre 2012;
- 2) avviso di convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti del 28.09.2012, prot. 1018, approvato dal Consiglio dell'ODCEC di Brindisi nella riunione del 25.09.2012;
- 3) lista contenente il nominativo della rag. Rolli Roberta sino alla data dell'11-12 ottobre 2012 e non contenente alcun collegamento;
- 4) fax e mail contenenti la dichiarazione di rinuncia della candidatura della rag. Rolli Roberta nella lista capeggiata dal candidato Vice Presidente Falconieri inviati in data 11 e 12 ottobre 2012 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ed al candidato Vice Presidente Falconieri Flavio;
- 5) elenco dei 31 sottoscrittori con firme autenticate dal Vice Presidente, tra cui quelle contrassegnate dal n.1 al n.22 che hanno dichiarato, in data 24 ottobre 2012, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di essere a conoscenza della lista (definitiva) dei candidati ragionieri al Consiglio (lista non comprendente la rag. Rolli ed evidentemente compilata dopo il giorno 11-12 ottobre 2012, data di comunicazione della rinuncia della Rolli alla candidatura al Consiglio);



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

6) verbale della riunione consiliare del 15 ottobre 2012, sottoscritto dai nove presenti;

7) verbale della riunione consiliare del 29 ottobre 2012, sottoscritto dai nove presenti.

Brindisi, 05 novembre 2012

Il Presidente
(Gian Paolo ZENI)